Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 29 settembre 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1975.

Revisione dell'elenco delle malattie infettive sottoposte a denuncia obbligatoria . Pag. 6883

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1975.

Autorizzazione alla società « Sud-Consult - Società di revisione ed organizzazione aziendale S.p.a. », in Cagliari, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione . Pag. 6884

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura di Bruzolo, in Bruzolo . Pag. 6884

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore imballaggi e cartotecnica operanti in provincia di Foggia . Pag. 6884

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad acquistare una biblioteca . . Pag. 6885

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare una donazione . Pag. 6885

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare un legato . . . Pag. 6885

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare una donazione . . . . Pag. 6885

Smarrimento di diploma originale di laurea . Pag. 6885

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Casta », in Apricena . . . . Pag. 6885

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Imperia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6885

Autorizzazione al comune di Sauris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 6885

Autorizzazione al comune di Tapogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 6885

Autorizzazione al comune di Sedegliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 6885

Autorizzazione al comune di Taipana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 6885

Autorizzazione al comune di Terzo d'Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 6885

Autorizzazione al comune di Aiello del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 6885

Autorizzazione al comune di Mossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 6886

Autorizzazione al comune di Artegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 6886

Autorizzazione al comune di Attimis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 6886

Autorizzazione al comune di Camino al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6886

Autorizzazione al comune di Carlino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 6886

Autorizzazione al comune di Chiopris Viscone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 6886

Autorizzazione al comune di Cividale del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6886

Autorizzazione al comune di Fiumicello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 6886

Autorizzazione al comune di Forni di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 6886

Autorizzazione al comune di Forni di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 6886

Autorizzazione al comune di Gemona del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6886
Autorizzazione al comune di Lestizza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6886
Autorizzazione al comune di Lusevera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6886
Autorizzazione al comune di Mereto di Tomba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6886
Autorizzazione al comune di Montenars ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 6887
Autorizzazione al comune di Porpetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 6887
Autorizzazione al comune di Preone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6887
Autorizzazione al comune di Prepotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 6887
Autorizzazione al comune di Ruda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 6887
Autorizzazione al comune di San Giorgio di Nogaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6887
Autorizzazione al comune di S. Maria la Longa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 6887
Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6887
Autorizzazione al comune di Mariano del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6887
Autorizzazione al comune di Fogliano Redipuglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6887
Autorizzazione al comune di Farra d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6887
Autorizzazione al comune di Medea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 6887
Autorizzazione al comune di Duino Aurisina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 6887
Autorizzazione al comune di Monrupino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6887
Autorizzazione al comune di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 6888
Autorizzazione al comune di Pergine Valsugana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6888
Autorizzazione al comune di Moraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6888
Autorizzazione al comune di Ronchi dei Legionari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6888
Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 6888
Autorizzazione al comune di Sagrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 6888
Autorizzazione al comune di San Canzian d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6888
Autorizzazione al comune di San Lorenzo Isontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6888
Autorizzazione al comune di Sgonico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6888
Autorizzazione al comune di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6888
Autorizzazione al comune di Barcis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6888
Autorizzazione al comune di San Vito al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6888
Autorizzazione al comune di Pravisdomini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6888

Ministero della sanità: Autorizzazione ad utilizzare per l'imbottigliamento dell'acqua minerale « Igea » l'acqua minerale proveniente dalle polle « Sorgente Igea - Polla n. 1 », « Nuova polla Igea » e « Sorgente Igea - Polla n. 3 ». Pag. 6888

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Diario della prova pratica del concorso, per esami, a tre posti di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere . Pag. 6889

Ospedale civile « S. Camillo » di Comacchio:
Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale. Pag. 6889
Concorso ad un posto di assistente di medicina generale. Pag. 6889
Concorso ad un posto di assistente di pediatria Pag. 6889
Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale. Pag. 6889

Ospedale civile « A.G.P. » di Teano: Concorso a due posti di assistente chirurgo . . . . Pag. 6889

Ospedale « Calai » di Gualdo Tadino: Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia . . . Pag. 6889

Ospedale di S. Agata di Militello: Concorso ad un posto di assistente di radiologia . . . . Pag. 6889

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1975, n. **29.**
Istituzione dell'Istituto culturale ladino . . . Pag. 6890

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1975, n. **30.**
Ulteriori finanziamenti per la ristrutturazione del sistema dei trasporti pubblici su strada ed interventi straordinari a favore dei concessionari di autolinee urbane ed extraurbane. Pag. 6890

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1975, n. **31.**
Sottoscrizione di azioni della S.p.a. Centrali ortofrutticole trentine . . . . Pag. 6891

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1975, n. **32.**
Modifiche e nuovo finanziamento della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, concernente « Provvidenze a favore del settore distributivo » . . . . Pag. 6891

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1975, n. **33.**
Provvedimenti per l'edilizia abitativa . . . . Pag. 6892

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 259 DEL 29 SETTEMBRE 1975:

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1975.
Elenchi delle sostanze capaci di modificare le energie naturali degli atleti nonchè le modalità di prelievo dei liquidi biologici ed i relativi metodi di analisi.

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1975.
Disciplina dell'accesso alle singole attività sportive (età, sesso, visite obbligatorie).

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1975.
Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi.

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1975.
Istituzione dei corsi di medicina dello sport per laureati in medicina e chirurgia.

(Da 7862 a 7865)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 259 DEL 29 SETTEMBRE 1975:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1975, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(8190)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1975.

Revisione dell'elenco delle malattie infettive sottoposte a denuncia obbligatoria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1940, e successive integrazioni e modifiche;

Visto il regio decreto 9 febbraio 1901, n. 45, che ha approvato il regolamento generale sanitario;

Considerata la necessità di aggiornare e modificare alla luce delle moderne acquisizioni scientifiche l'elenco delle malattie infettive e diffusive e ciò al fine di porre l'autorità sanitaria nelle migliori condizioni per effettuare gli accertamenti epidemiologici ed applicare i conseguenti provvedimenti profilattici;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, le malattie infettive e diffusive o sospette tali che danno luogo all'adozione di provvedimenti sanitari e per le quali è fatto obbligo ai sanitari che ne siano venuti a conoscenza di farne denunzia sono:

1) Amebiasi;
2) Anchilostomiasi;
3) Blenorragia;
4) Brucellosi;
5) Carbonchio;
6) Colera;
7) Congiuntivite contagiosa nelle collettività;
8) Difterite;
9) Dissenteria bacillare;
10) Echinococcosi;
11) Epatite virale;
12) Febbre gialla;
13) Febbre Q;
14) Febbre tifoide;
15) Infezioni da paratifi;
16) Altre infezioni da salmonelle;
17) Botulismo;
18) Altre tossinfezioni alimentari;
19) Gastroenterite nel primo anno di vita;
20) Imenolepiasi;
21) Influenza;
22) Lebbra;
23) Leshmaniosi cutanea;
24) Leshmaniosi viscerale;
25) Leptospirosi;
26) Linfogranuloma inguinale;
27) Malaria;
28) Malattia reumatica;
29) Meningite meningococcica;
30) Micosi della cute;
31) Mononucleosi infettiva;
32) Morbillo;
33) Morva;
34) Nevrassiti virali;
35) Ornitosi;
36) Parotite epidemica;
37) Pediculosi nelle collettività;
38) Pertosse;
39) Peste;
40) Poliomielite;
41) Rabbia;
42) Morsicatura da animali rabbidi o sospetti;
43) Rosolia;
44) Scabbia;
45) Scarlattina;
46) Schistosomiasi;
47) Sepsi puerperale;
48) Sifilide con manifestazioni contagiose in atto;
49) Teniasi;
50) Tetano;
51) Tifo esantematico;
52) Forme dermotifosimili;
53) Tigna;
54) Toxoplasmosi;
55) Tracoma;
56) Trichinosi;
57) Tubercolosi polmonare in fase contagiosa;
58) Tubercolosi extrapolmonare in forma contagiosa;
59) Tularemia;
60) Ulcera venerea;
61) Vaiolo;
62) Vaccinia generalizzata;
63) Encefalite postvaccinica;
64) Varicella.

Art. 2.

Per le modalità della denunzia di cui al precedente art. 1 saranno osservate le disposizioni del regolamento per la profilassi delle malattie infettive e diffusive di cui agli articoli 130 e seguenti del regolamento generale sanitario approvato con regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45.

Art. 3.

Per quanto riguarda le modalità della denuncia delle malattie veneree restano invariate le disposizioni enunciate con la legge 25 luglio 1956, n. 837 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Art. 4.

Sono abrogati il decreto ministeriale 23 aprile 1940, e successive integrazioni e modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore dopo tre mesi dalla sua pubblicazione.

Roma, addì 5 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8104)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1975.

Autorizzazione alla società « Sud-Consult - Società di revisione ed organizzazione aziendale S.p.a. », in Cagliari, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Sud-Consult - Società di revisione ed organizzazione aziendale S.p.a. », con sede in Cagliari, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Sud-Consult - Società di revisione ed organizzazione aziendale S.p.a. », con sede in Cagliari, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(7870)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura di Bruzolo, in Bruzolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Manifattura di Bruzolo operante in Bruzolo (Torino) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura di Bruzolo operante in Bruzolo (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 febbraio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8065)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore imballaggi e cartotecnica operanti in provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 29 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore imballaggi e cartotecnica operanti in provincia di Foggia;

Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1975 e 25 giugno 1975 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore imballaggi e cartotecnica operanti in provincia di Foggia;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 29 aprile 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore imballaggi e cartotecnica operanti in provincia di Foggia è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 16 settembre 1975

Il Ministro: TOROS

(8066)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad acquistare una biblioteca

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa 19 luglio 1975, n. 3094, il direttore *pro-tempore* della Scuola normale superiore di Pisa, è stato autorizzato ad acquistare, in nome e per conto della Scuola medesima, dalla sig.ra Hilde Santoli, la biblioteca già del prof. Vittorio Santoli, al prezzo di L. 5.000.000.

(7928)

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 20 agosto 1975, n. 1376, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare una donazione, consistente in un registratore galvanometrico del valore di circa L. 1.000.000, disposta da persona che desidera mantenere l'incognito, da destinarsi all'istituto di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia.

(7929)

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Roma 26 giugno 1975, n. 8595, l'Università degli studi di Roma è stata autorizzata ad accettare un legato, consistente in una biblioteca riguardante l'archeologia, libri vari, scaffali, opuscoli, ristampe e fotografie per un valore di L. 18.000.000, disposto dalla defunta sig.ra Gisela Richter, da destinarsi all'istituto di archeologia della facoltà di lettere e filosofia.

(7930)

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Roma 26 giugno 1975, n. 4291, l'Università degli studi di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione della biblioteca del prof. Giorgio Bini, disposta dai signori Leo Bini e Franca Gatteschi, da destinarsi all'istituto di anatomia comparata «Battista Grassi».

(7931)

Smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Giuseppe Latmiral, nato a Pisa il 24 settembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze geologiche conseguito presso l'Università di Roma il 20 novembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7967)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Casta», in Apricena.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1975 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Casta», in Apricena (Foggia), composto dai signori:

Cardella dott. Vincenzo, presidente;

De Petris dott. Giovanni e Tafanelli dott. Raffaele, membri.

(8073)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Imperia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1975, la provincia di Imperia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 180.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3727/M)

Autorizzazione al comune di Sauris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Sauris (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.202.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3728/M)

Autorizzazione al comune di Tapogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Tapogliano (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.709.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3729/M)

Autorizzazione al comune di Sedegliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Sedegliano (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.009.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3730/M)

Autorizzazione al comune di Taipana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Taipana (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.434.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3731/M)

Autorizzazione al comune di Terzo d'Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Terzo d'Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.352.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3732/M)

Autorizzazione al comune di Aiello del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1975, il comune di Aiello del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3733/M)

Autorizzazione al comune di Mossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1975 il comune di Mossa (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.137.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3774/M)

Autorizzazione al comune di Artegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1975, il comune di Artegna (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3734/M)

Autorizzazione al comune di Attimis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1975, il comune di Attimis (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3735/M)

Autorizzazione al comune di Camino al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1975, il comune di Camino al Tagliamento (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3736/M)

Autorizzazione al comune di Carlino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1975, il comune di Carlino (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.942.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3737/M)

Autorizzazione al comune di Chiopris Viscone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1975, il comune di Chiopris Viscone (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.684.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3738/M)

Autorizzazione al comune di Cividale del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1975, il comune di Cividale del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.606.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3739/M)

Autorizzazione al comune di Fiumicello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1975, il comune di Fiumicello (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3740/M)

Autorizzazione al comune di Forni di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1975, il comune di Forni di Sopra (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.848.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3741/M)

Autorizzazione al comune di Forni di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Forni di Sotto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.225.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3742/M)

Autorizzazione al comune di Gemona del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Gemona del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.461.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3743/M)

Autorizzazione al comune di Lestizza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Lestizza (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3744/M)

Autorizzazione al comune di Lusevera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Lusevera (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.912.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3745/M)

Autorizzazione al comune di Mereto di Tomba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Mereto di Tomba (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3746/M)

Autorizzazione al comune di Montenars ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Montenars (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3747/M)

Autorizzazione al comune di Porpetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Porpetto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3748/M)

Autorizzazione al comune di Preone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Preone (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.153.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3749/M)

Autorizzazione al comune di Prepotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Prepotto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3750/M)

Autorizzazione al comune di Ruda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Ruda (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.009.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3751/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Nogaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di San Giorgio di Nogaro (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.377.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3752/M)

Autorizzazione al comune di S. Maria la Longa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di S. Maria la Longa (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3753/M)

Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1975, il comune di Doberdò del Lago (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3754/M)

Autorizzazione al comune di Mariano del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Mariano del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3755/M)

Autorizzazione al comune di Fogliano Redipuglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1975, il comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.063.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3756/M)

Autorizzazione al comune di Farra d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1975, il comune di Farra d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.782.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3757/M)

Autorizzazione al comune di Medea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1975, il comune di Medea (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3758/M)

Autorizzazione al comune di Duino Aurisina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1975, il comune di Duino Aurisina (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.985.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3759/M)

Autorizzazione al comune di Monrupino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1975, il comune di Monrupino (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3760/M)

Autorizzazione al comune di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1975, il comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.418.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3769/M)

Autorizzazione al comune di Pergine Valsugana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1975, il comune di Pergine Valsugana (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3762/M)

Autorizzazione al comune di San Vito al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1975, il comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.363.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3772/M)

Autorizzazione al comune di Ronchi dei Legionari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1975, il comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.662.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3764/M)

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1975, il comune di Romans d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.215.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3765/M)

Autorizzazione al comune di Sagrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1975, il comune di Sagrado (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.693.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3766/M)

Autorizzazione al comune di San Canzian d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1975, il comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3767/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Isontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1975, il comune di San Lorenzo Isontino (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3768/M)

Autorizzazione al comune di Sgonico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1975, il comune di Sgonico (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3761/M)

Autorizzazione al comune di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1975, il comune di Turriaco (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.356.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3770/M)

Autorizzazione al comune di Barcis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Barcis (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.607.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3771/M)

Autorizzazione al comune di Moraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1975, il comune di Moraro (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.542.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3763/M)

Autorizzazione al comune di Pravisdomini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1975, il comune di Pravisdomini (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.719.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3773/M)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad utilizzare per l'imbottigliamento dell'acqua minerale « Igea » l'acqua minerale proveniente dalle polle « Sorgente Igea - Polla n. 1 », « Nuova polla Igea » e « Sorgente Igea - Polla n. 3 ».

Con decreto 8 agosto 1975, n. 1542, la S.p.a. Terme di Boario, in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 8, già autorizzata alla vendita dell'acqua minerale « Igea » con i decreti ministeriali 30 marzo 1973, n. 1366 e n. 1367, è stata autorizzata ad utilizzare per l'imbottigliamento le acque minerali provenienti dalle polle denominate « Sorgente Igea - Polla n. 1 », « Nuova polla Igea » e « Sorgente Igea - Polla n. 3 ».

(8009)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario della prova pratica del concorso, per esami, a tre posti di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere.

La prova pratica del concorso, per esami, a tre posti di chimico in prova (par. 218), nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere, bandito con il decreto ministeriale 31 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1975, registro n. 2 Industria, foglio n. 200, avrà luogo in Roma, presso l'istituto chimico dell'Università di Roma, città universitaria, piazzale delle Scienze, nei giorni 22 e 23 ottobre 1975, con inizio alle ore 8.

(8145)

OSPEDALE CIVILE «S. CAMILLO» DI COMACCHIO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 giugno 1975, n. 196, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(8035)

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 giugno 1975, n. 197, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(8036)

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 giugno 1975, n. 202, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(8037)

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 giugno 1975, n. 201, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(8038)

OSPEDALE CIVILE «A.G.P.» DI TEANO

Concorso a due posti di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Teano (Caserta), piazza Duomo, 1.

(8023)

OSPEDALE «CALAI» DI GUALDO TADINO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia), via Valle del Tolino, 86 - telefono 075/912298-921218.

(8024)

OSPEDALE DI S. AGATA DI MILITELLO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata di Militello (Messina).

(8089)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1975, n. 29.
Istituzione dell'Istituto culturale ladino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 19 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di contribuire a conservare, difendere e valorizzare la cultura, le tradizioni, la parlata e quanto concorre a costituire la civiltà ladina nel Trentino, è istituito, in Val di Fassa, l'Istituto culturale ladino, al quale sarà data una denominazione ladina, con deliberazione della giunta provinciale, sentita la commissione culturale di cui all'art. 8 dell'allegato statuto.

Art. 2.

Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento dell'Istituto sono stabilite dallo statuto allegato alla presente legge.

Art. 3.

I bilanci preventivi dell'Istituto sono comunicati alla giunta provinciale, che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di gravi violazioni dei fini dell'Istituto, ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.

In caso di riscontrata impossibililità di funzionamento degli organi dell'Istituto o di gravi irregolarità amministrative, la giunta provinciale potrà disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un commissario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione dell'Istituto e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del consiglio di amministrazione.

Art. 4.

La provincia è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione dell'Istituto culturale ladino un'apposita sede in Valle di Fassa.

Art. 5.

Al funzionamento dell'Istituto culturale ladino si provvede con contributi di enti e privati.

La provincia contribuirà con un importo annuo di lire 25.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1975.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere annuo di L. 25.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 25.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 880 - categ. III. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto culturale ladino . . L. 25.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 14 agosto 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1975, n. 30.
Ulteriori finanziamenti per la ristrutturazione del sistema dei trasporti pubblici su strada ed interventi straordinari a favore dei concessionari di autolinee urbane ed extraurbane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 19 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di dare attuazione alla ristrutturazione del sistema dei trasporti pubblici nella provincia di Trento, di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, sono autorizzati a carico dell'esercizio finanziario 1975 i seguenti stanziamenti:

a) L. 1.800.000.000 per i fini previsti dalla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, e per il finanziamento di materiale rotabile acquistato dalle società di capitali di cui la provincia autonoma di Trento detiene da sola o con altri enti pubblici la maggioranza delle azioni.

La ripartizione dei fondi è effettuata dalla giunta provinciale, sulla base delle necessità derivanti dalla ristrutturazione del sistema dei trasporti pubblici su strada.

L'erogazione dei fondi per l'acquisto di materiale rotabile potrà avvenire, a richiesta delle società interessate, in più soluzioni; ogni richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione attestante l'avvenuta consegna ed il pagamento del materiale rotabile;

b) L. 700.000.000 per il conferimento da parte della provincia, nella sua qualità di socio, di un finanziamento, con rinuncia agli interessi, alla Società automobilistica atesina per azioni.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

La somma corrisposta alla Società automobilistica atesina per azioni, a titolo di finanziamento soci di cui al precedente art. 1, lettera *b*), può essere utilizzata per la sottoscrizione di aumenti di capitale sociale della società stessa fino all'ammontare dell'importo effettivamente erogato.

La giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere le azioni emesse per gli aumenti di capitale sociale di cui al precedente comma in una o più operazioni, entro la data del 31 dicembre 1979.

Art. 3.

Per i fini di cui alla legge provinciale 6 settembre 1974, n. 11, è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore stanziamento di L. 750.000.000, di cui 500 milioni per le autolinee urbane e 250 milioni per le extraurbane, da concedere alle imprese concessionarie a titolo di contributo straordinario per l'anno 1974, secondo le modalità previste dalla legge stessa.

Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di L. 2.500.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 750.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 750.000.000
Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	» 2.500.000000
Totale variazione in diminuzione .	L. 3.250.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 2420 - categ. III. — Contributi straordinari a comuni o ad imprese concessionarie di autoservizi urbani	L. 500.000.000
Cap. 2430 - categ. III. — Contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi extraurbani	» 250.000.000
Cap. 5340 - categ. X. — Spesa per interventi nel settore dei trasporti pubblici su strada a favore delle società previste dalla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, per l'acquisto di materiale rotabile nonchè per gli scopi previsti dalla legge stessa .	» 1.800.000.000
Cap. 5350 - categ. X. — Spese per il conferimento da parte della provincia, nella sua qualità di socio, di finanziamenti alla « Società automobilistica atesina per azioni »	» 700.000.000
Totale variazioni di nuova istituzione .	L. 3.250.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 18 agosto 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1975, n. 31.

Sottoscrizione di azioni della S.p.a. Centrali ortofrutticole trentine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 19 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni della S.p.a. « Centrali ortofrutticole trentine » fino alla concorrenza dell'importo di L. 100.000.000.

Art. 2.

Per i fini di cui al precedente art. 1, è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 3.

All'onere di L. 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 100.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 3210 - categ. XI. — Spesa per la sottoscrizione di azioni della S.p.a. « Centrali ortofrutticole trentine »	L. 100.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 18 agosto 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1975, n. 32.

Modifiche e nuovo finanziamento della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, concernente « Provvidenze a favore del settore distributivo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 19 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

« Possono inoltre godere delle suddette agevolazioni i titolari dell'autorizzazione di cui alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, nonchè gli enti comunali di consumo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90 ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Possono godere dei benefici di cui alla presente legge coloro che hanno esercitato, all'atto della presentazione della domanda, una normale ed ininterrotta attività per almeno tre anni. Il possesso di tale requisito, ove non risulti dal certificato di iscrizione rilasciato dalla camera di commercio, potrà essere dimostrato mediante un certificato rilasciato dal comune, rispettivamente, per i pubblici esercizi, dall'ufficio di polizia amministrativa della provincia ».

Allo stesso art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« Si prescinde dal possesso del requisito di cui ai commi precedenti per i soggetti previsti al secondo comma dell'art. 2 ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, sono aggiunte le seguenti parole: «e gli enti comunali di consumo».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, è sostituito dal seguente:

«Il contributo di cui all'art. 1 può essere concesso in misura non superiore all'8 per cento e non inferiore al 5 per cento. La misura massima può essere concessa solo nei casi previsti dalla lettera *a)* del successivo art. 13. Per i titolari dell'autorizzazione di cui alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, il contributo è determinato nella misura fissa del 5 per cento».

Art. 5.

Al punto 1) della lettera *b)* dell'art. 10 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, sono aggiunte le seguenti parole: «salvo che per gli esercenti attività commerciale ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 327».

Art. 6.

All'art. 12 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle imprese che esercitino attività commerciale in base alla legge 5 febbraio 1934, n. 327».

Art. 7.

Ai titolari dell'autorizzazione di cui alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, possono essere concesse le provvidenze di cui alla presente legge anche per le opere iniziate e per gli acquisti effettuati nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1975 e la data di entrata in vigore della presente legge, purchè la relativa domanda sia presentata entro trenta giorni dalla data stessa e sempreché sussistano, all'atto dell'effettuazione dei lavori o degli acquisti, i relativi requisiti.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 8.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, come modificata con la presente legge, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 30.000.000 annui per la durata di cinque anni, a partire dall'esercizio finanziario 1975, per i fini di cui alla lettera *a)* dell'art. 5 della legge stessa, rispettivamente di L. 40.000.000 annui per la durata di dieci anni, a partire dall'esercizio finanziario 1975, per i fini di cui alla lettera *b)* dell'art. 5 della medesima legge.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 70.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979 e L. 40.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1984.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di L. 70.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 70.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 5263 categ. X. — Spesa per la concessione di contributi a favore del settore distributivo per le finalità previste dall'art. 5, lettera *a)*, della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, e successive modificazioni L. 30.000.000

Cap. 5264 categ. X. — Spesa per la concessione di contributi a favore del settore distributivo per le finalità previste dall'art. 5, lettera *b)*, della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, e successive modificazioni L. 40.000.000

Totale variazioni di nuova istituzione L. 70.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 18 agosto 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1975, n. 33.

Provvedimenti per l'edilizia abitativa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 19 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le destinazioni di cui al n. 1) dell'art. 2 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, sono sostituite dalle seguenti:

a) alloggi per la generalità dei cittadini a più basso reddito;

b) opere di urbanizzazione secondaria.

Art. 2.

Nell'attuazione degli interventi di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, nonchè di quelli destinati ai coltivatori diretti, si prescinde dal requisito della residenza nella provincia di Trento, qualora i richiedenti siano emigrati all'estero.

Per gli interventi di cui al n. 6) dell'art. 2 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, i richiedenti che siano emigrati all'estero devono impegnarsi a ristabilire la loro residenza nella provincia di Trento entro tre anni dalla concessione delle agevolazioni.

Si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10.

Per i richiedenti rimpatriati dal Cile da non più di cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, i mutui di cui all'art. 1 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, gravano sui mutuatari, per il primo anno, in misura pari alla quota relativa al solo rimborso del capitale mutuato, fermo restando, negli anni successivi, l'aumento riferito a detta quota, come stabilito dal secondo comma dell'art. 2 della stessa legge n. 10.

La disposizione del precedente comma non si applica alle operazioni definite o da definirsi per mutui di importo contenuto entro i limiti fissati in data anteriore al 1° giugno 1975 ai sensi dell'art. 41 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

Art. 3.

L'attività del comitato istituito con la legge provinciale 14 agosto 1964, n. 5, si svolgerà fino al completamento delle opere comprese nei programmi da esso disposti anche in attuazione dell'art. 23 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, ai componenti del comitato di cui al precedente comma sono corrisposti i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 4.

La giunta provinciale è autorizzata ad approvare un programma di interventi per la costruzione di abitazioni da destinare alla generalità dei cittadini a più basso reddito.

Art. 5.

Le aree occorrenti per le realizzazioni di cui al precedente art. 4 dovranno essere scelte nell'ambito dei piani speciali previsti dalla legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Le abitazioni costruite ai sensi dei precedenti articoli saranno assegnate esclusivamente in locazione semplice, e di esse una quota del 10% è riservata a pensionati il cui reddito familiare risulti non superiore a L. 100.000 mensili.

Per l'assegnazione e il godimento delle abitazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

Art. 7.

Per gli interventi di cui al precedente art. 4, sono assegnati all'I.T.E.A. fondi nella misura corrispondente alla spesa per la realizzazione delle abitazioni e per l'acquisizione dell'area, entro il limite di costo che sarà fissato con deliberazione della giunta provinciale.

Si applica il terzo comma dell'art. 30 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

Art. 8.

Per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 7 è autorizzata la spesa di L. 7.000.000.000 da stanziarsi: per L. 3.503.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975; per L. 3.497.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 9.

Per gli interventi di cui al punto 5) dell'art. 2 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi nella misura del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

L'importo di ciascun contributo non può essere superiore a L. 4.800.000, ed è corrisposto in 5 rate annuali costanti. La prima di esse può essere erogata in base a stato di avanzamento non inferiore al 50 per cento dell'opera, da accertarsi da parte del competente assessorato provinciale.

Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta provinciale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Si applicano, in quanto compatibili con quelle del presente articolo, le disposizioni di cui al titolo II della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, con le modificazioni di cui all'art. 6 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48.

Si applica altresì, anche agli stanziamenti autorizzati per i fini di cui al presente articolo, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente è autorizzato lo stanziamento di L. 600.000.000 annui per la durata di anni cinque a partire dall'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.

I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 11.

Sui mutui assistiti dai contributi di cui all'art. 41 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, la giunta provinciale è autorizzata a concedere anticipazioni entro il limite massimo del 50 per cento dell'importo degli affidamenti risultanti da contratto preliminare stipulato con gli istituti mutuanti.

L'anticipazione è concessa su domanda dell'interessato corredata di copia del contratto preliminare di mutuo ed in base a stato di avanzamento, non inferiore al 50 per cento dell'opera, da accertarsi da parte del competente assessorato provinciale

Art. 12.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo sono dai mutuatari rimborsate alla provincia in unica soluzione all'atto della riscossione del mutuo contratto con l'istituto di credito, al quale le anticipazioni disposte vengono tempestivamente comunicate.

Le somme rimborsate affluiranno al fondo previsto dal successivo art. 13.

Art. 13.

Per i fini di cui all'art. 11 è istituito un fondo di rotazione per la cui dotazione è autorizzato lo stanziamento di lire 1 miliardo a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso del presente esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 14.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 38 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 15.000.000 annui per la durata di anni 35 a partire dall'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 15.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 2009.

I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 15.

Per sopperire alle maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi di realizzazione degli alloggi relativi ai programmi di cui al titolo I della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, e al titolo IV, capo I, della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, nonchè dalla revisione dei prezzi contrattuali, è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000 annui per la durata massima di anni 35 a partire dall'esercizio finanziario 1975, da utilizzare per l'assegnazione all'I.T.E.A. di contributi nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, che l'Istituto assumerà con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti di previdenza e con gli altri istituti di credito autorizzati nell'ammontare corrispondente alle maggiori spese risultanti da motivata richiesta dell'Istituto medesimo.

I contributi di cui al precedente comma potranno essere corrisposti direttamente agli istituti mutuanti, a decorrere dalla data di ammortamento dei mutui.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 16.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 41 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, per i quali siano state presentate domande entro i termini stabiliti dal primo comma dell'art. 4 e dal secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, nonchè dal primo comma dell'art. 55 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Per gli esercizi successivi fino al 1999, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 17.

Le quote derivanti dagli stanziamenti di cui al decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e successive modificazioni ed integrazioni, devolute alla provincia autonoma di Trento, sono utilizzate per gli interventi previsti dall'art. 15.

Art. 18.

La giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa nell'esercizio finanziario 1975, anche nei confronti dello stanziamento autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1976 dall'art. 8 della presente legge, rimanendo subordinata l'effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della spesa relativa.

Art. 19.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 34 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 2.000.000 annui per la durata di anni 35 a partire dall'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 2.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 2009.

I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 20.

Il comma sostituito dall'art. 18 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48, agli originari primo e secondo comma dell'art. 36 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, è ulteriormente sostituito dal seguente:

« Per la concessione dei contributi annuali costanti di cui all'art. 18 della presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 80.000.000 annui a carico degli esercizi finanziari 1972 e 1973;

L. 67.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974;

L. 52.500.000 annui a carico degli esercizi finanziari dal 1976 al 2002 ».

Art. 21.

L'iscrizione nei bilanci della provincia delle sottoindicate annualità relative a stanziamenti pluriennali autorizzati dalle leggi provinciali di seguito elencate, è stabilita nel modo seguente, a modifica di quanto disposto dalle predette leggi:

L. 40.000.000 art. 1 - legge provinciale 9 settembre 1963, n. 12: dal 1963 al 1974 e dal 1977 al 1984;

L. 40.000.000 art. 1 - legge provinciale 7 gennaio 1966, n. 2: dal 1965 al 1974 e dal 1976 al 1985;

L. 10.000.000 art. 2 - legge provinciale 31 agosto 1962, n. 12: dal 1963 al 1974 e dal 1977 al 1999;

L. 15.000.000 art. 14 - legge provinciale 11 luglio 1968, n. 7: dal 1969 al 1974 e dal 1976 al 1994;

L. 3.500.000 art. 2 - legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2: dal 1969 al 1974 e dal 1976 al 2004;

L. 6.500.000 art. 15 - legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2: dal 1969 al 1974 e dal 1976 al 1994;

L. 28.500.000 art. 7 - legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2: dal 1969 al 1974 e dal 1977 al 2005;

L. 16.000.000 art. 14 - legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2: dal 1969 al 1974 e dal 1977 al 1995;

L. 12.000.000 art. 39 - legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9: dal 1971 al 1974 e dal 1977 al 1997;

L. 8.000.000 art. 3 - legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48: 1974 e dal 1976 al 1999;

L. 25.000.000 art. 25 - legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2: dal 1969 al 1974 e dal 1977 al 1995;

L. 190.000.000 art. 34 - legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9: dal 1972 al 1974 e dal 1977 al 2003;

L. 62.500.000 art. 35 - primo e secondo comma - legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9: dal 1972 al 1974 e dal 1976 al 1987 per l'importo di L. 62.500.000 e dal 1988 al 2002 per l'importo di L. 37.500.000;

L. 150.000.000 art. 65 - legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31: dal 1972 al 1974 e dal 1977 al 1988 per l'importo di lire 150.000.000 e dal 1989 al 2003 per l'importo di L. 90.000.000;

L. 100.000.000 art. 1 - punto 1) legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30: dal 1973 al 1974 e dal 1977 al 1989 per l'importo di L. 100.000.000 e dal 1990 al 2004 per l'importo di L. 60.000.000;

L. 50.000.000 art. 1 - punto 2) legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30: 1974 e dal 1976 al 1989 per l'importo di lire 50.000.000 e dal 1990 al 2004 per l'importo di L. 30.000.000;

L. 80.000.000 art. 38 - legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9: dal 1972 al 1974 e dal 1976 al 2002;

L. 100.000.000 art. 58 - legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31: dal 1973 al 1974 e dal 1977 al 1999;

L. 28.000.000 art. 68 - legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31: dal 1972 al 1974 e dal 1977 al 2003;

L. 28.000.000 art. 4 - terzo comma - legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30: dal 1973 al 1974 e dal 1977 al 2004;

L. 13.000.000 art. 4 - legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48: 1974 e dal 1976 al 2004;

L. 270.000.000 art. 16 - legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48: 1974 e dal 1976 al 2009;

L. 210.000.000 art. 11 - I. limite di impegno - legge provinciale 9 dicembre 1974, n. 47: 1974 e dal 1976 al 1994;

L. 125.000.000 art. 39 - legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28: dal 1973 al 1974 e dal 1977 al 1994;

L. 100.000.000 art. 6 - legge provinciale 7 settembre 1972, n. 22: dal 1972 al 1974 e dal 1977 al 1988;

L. 50.000.000 art. 36 - legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28: dal 1973 al 1974 e dal 1977 al 1994;

L. 35.000.000 art. 11 - legge provinciale 30 novembre 1974, n. 40: 1974 e dal 1976 al 1994;

L. 100.000.000 art. 11 - legge provinciale 6 settembre 1974, n. 20: 1974 e dal 1976 al 1977;

L. 100.000.000 art. 9 - legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1: 1974 e dal 1976 al 1994;

L. 500.000.000 art. 5 - I. limite d'impegno - legge provinciale 6 dicembre 1974, n. 44: 1974 e dal 1976 al 1989;

L. 100.000.000 art. 8 - legge provinciale 10 settembre 1973, n. 41: dal 1973 al 1974 e dal 1976 al 1993;

L. 200.000.000 art. 6 - legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18: 1974 e dal 1976 al 1994;

L. 30.000.000 art. 2 - legge provinciale 12 marzo 1974, n. 2: dal 1973 al 1974 e dal 1976 al 2003;

L. 50.000.000 art. 6 - legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49: dal 1973 al 1974 e dal 1976 al 1988;

L. 60.000.000 art. 1 - legge provinciale 30 novembre 1974, n. 39: 1974 e dal 1976 al 1989;

L. 25.000.000 art. 3 - legge provinciale 12 marzo 1974, n. 3: dal 1973 al 1974 e dal 1976 al 1988;

L. 20.000.000 art. 10 - legge provinciale 12 agosto 1972, n. 13: dal 1972 al 1974 e dal 1976 al 1984;

L. 30.000.000 art. 3 - legge provinciale 13 agosto 1973, n. 24: dal 1973 al 1974 e dal 1976 al 1985;

L. 75.000.000 art. 1 - legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 3: dal 1972 al 1974 e dal 1976 al 1982;

L. 150.000.000 art. 1 - legge provinciale 24 agosto 1973, n. 31: dal 1973 al 1974 e dal 1976 al 1983;

L. 100.000.000 art. 15 - legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39: dal 1973 al 1974 e dal 1976 al 1993;

L. 100.000.000 art. 7 - legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 3: 1974 e dal 1976 al 1994.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sulle pluriannualità sopraindicate rimangono in atto negli attuali stessi termini fatta eccezione per la scadenza degli impegni stessi, che viene differita in relazione a quanto disposto al comma precedente.

La giunta provinciale è autorizzata a modificare le scadenze degli impegni pluriennali di spesa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Alla copertura dell'onere di L. 3.503.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede nel modo seguente:

per L. 67.000.000 mediante le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, in base al disposto dell'art. 20 della legge stessa, dall'eliminazione dell'annualità prevista a carico del medesimo esercizio finanziario dal comma sostituito dall'art. 18 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48, agli originari primo e secondo comma dell'art. 36 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9;

per L. 3.436.000.000 mediante le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, in base al disposto del precedente art. 21, dalla eliminazione delle annualità previste a carico del medesimo esercizio finanziario dalle leggi provinciali elencate nello stesso art. 21.

Alla copertura dell'onere di L 3.497.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede nel modo seguente:

per L. 1.002.500.000 mediante le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, in base al disposto del precedente art. 21, dalla eliminazione delle annualità previste a carico del medesimo esercizio finanziario dalle leggi provinciali elencate nello stesso art. 21;

per L. 14.500.000 mediante le disponibilità di bilancio derivanti, in base al disposto dell'art. 20 della legge stessa, dalla riduzione, di pari importo, dello stanziamento previsto a carico del medesimo esercizio finanziario, dal comma sostituito dall'art. 18 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48, agli originari primo e secondo comma dell'art. 36 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9;

per L. 2.480.000.000 mediante le disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 1.000.000.000 autorizzato con l'art. 13 della presente legge, dell'onere annuo di L. 30.000.000 autorizzato con l'art. 6 della legge provinciale 28 dicembre 1974, n. 50, dell'onere annuo di L. 650.000.000 autorizzato con l'art. 5 della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 12, dell'onere annuo

di L. 600.000.000 autorizzato con l'art. 6 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 17, nonchè dell'onere annuo di L. 200.000.000 autorizzato con l'art. 5 della legge provinciale 24 agosto 1973, numero 32.

Alla copertura dell'onere di L. 2.317.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 10, 13, 14, 15, 16 e 19 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede nel modo seguente:

per L. 2.250.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 67.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2950 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere annuo, valutato in L. 140.000 nonchè all'onere «una tantum» di L. 60.000 derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, per l'importo complessivo di L. 200.000, del fondo iscritto al cap. 1950 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio 1975.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 23.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2950 - categ. VII. — Fondo di riserva per deficienti impostazioni di bilancio . . . . . L. 67.200.000

Cap. 3500 - categ. X. — Provvedimenti per l'incremento dell'edilizia popolare (legge provinciale 9 settembre 1963, n. 12) . . . . . » 40.000.000

Cap. 3510 - categ. X. — Spese per il rifinanziamento e l'integrazione della legge provinciale 9 settembre 1963, n. 12 (legge provinciale 7 gennaio 1966, n. 2) . . . . . . » 40.000.000

Cap. 3520 - categ. X. — Contributo all'I.T.E.A. per agevolare la costruzione di case popolari (legge provinciale 31 agosto 1962, n. 12) . » 10.000.000

Cap. 3530 - categ. X. — Fondo per l'integrazione delle agevolazioni statali in materia di edilizia abitativa sovvenzionata (leggi provinciali 11 luglio 1968, n. 7 e 5 gennaio 1970, n. 2) . . » 21.500.000

Cap. 3540 - categ. X. — Contributo integrativo da concedere all'I.T.E.A. per la realizzazione dei programmi di costruzione di alloggi popolari ammessi a contributo a sensi della legge 28 marzo 1968, n. 422 (legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2) » 3.500.000

Cap. 3550 - categ. X. — Fondo per la concessione di contributi all'I.T.E.A. per la costruzione di alloggi popolari (legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2) . . . . » 28.500.000

Cap. 3560 - categ. X. — Fondo per la concessione di contributi alle società cooperative edilizie per la costruzione di abitazioni (leggi provinciali 5 gennaio 1970, n. 2, 20 agosto 1971, n. 9 e 23 dicembre 1974, n. 48) . . » 36.000.000

Cap. 3570 - categ. X. — Fondo per la concessione di contributi ai singoli per la costruzione e l'acquisto di abitazioni (legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2) . . . . . » 25.000.000

Cap. 3580 - categ. X. — Fondo per l'assegnazione all'I.T.E.A. del contributo previsto dal primo comma dell'art. 33 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9 » 190.000.000

Cap. 3590 - categ. X. — Fondo per la concessione di contributi per il risanamento organico di abitazioni (leggi provinciali 20 agosto 1971, n 9, 30 dicembre 1972, n. 31 e 23 agosto 1973, n. 30) » 362.500.000

Cap. 3600 - categ. X. — Fondo per la concessione di contributi ai coltivatori diretti per la costruzione di abitazioni (leggi provinciali 20 agosto 1971, n. 9 e 23 dicembre 1974, n. 48) . » 67.000.000

Cap. 3610 - categ. X. — Fondo per la concessione di contributi alle cooperative edilizie per la costruzione di abitazioni (legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9) . . . . L. 80.000.000

Cap. 3645 - categ. X. — Spese per la concessione all'I.T.E.A. di contributi per la realizzazione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori subordinati (legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 - art. 31) . . . . » 100.000.000

Cap. 3700 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi in conto interessi per la realizzazione di un programma di costruzione di abitazioni da parte di proprietari o affittuari coltivatori diretti, mezzadri e coloni (leggi provinciali 30 dicembre 1972, n. 31 e 23 agosto 1973, n. 30) . . . . » 69.000.000

Cap. 3720 - categ. X. — Fondo per l'assegnazione all'I.T.E.A. di contributi annuali per sopperire agli oneri relativi alla maggiorazione dei costi di costruzione degli alloggi ed alla revisione dei prezzi contrattuali, ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale concernente «Disposizioni in materia di edilizia abitativa» (legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48) . . . . » 270.000.000

Cap. 3843 - categ. X. — Contributi alle amministrazioni ospedaliere, ai comuni e loro consorzi e agli enti di cui alla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto di immobili o strutture da destinare all'assistenza ospedaliera o all'assistenza specialistica poliambulatoriale (legge provinciale 9 dicembre 1974, n. 47) . . . . » 210.000.000

Cap. 3844 - categ. X. — Contributi ventennali alle amministrazioni ospedaliere per la costruzione, l'ampliamento o l'acquisto di immobili o di strutture da destinare all'assistenza ospedaliera (legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28 - art. 22) . . . . » 125.000.000

Cap. 3845 - categ. X. — Contributi alle amministrazioni ospedaliere per la costruzione, l'ampliamento e l'acquisto di immobili o di strutture da destinare all'assistenza ospedaliera, nonchè per l'acquisto di attrezzature e di arredamenti relativi all'attività ospedaliera (legge provinciale 7 settembre 1972, n. 22) . . . . » 100.000.000

Cap. 3922 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi ventennali per la costruzione, la ricostruzione, il riattamento ed il completamento di immobili destinati a case di riposo (legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28 - art. 9 - lettera *b*) . . . . » 50.000.000

Cap. 3926 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi ventennali agli enti di cui all'art. 4 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, per il finanziamento dei maggiori oneri relativi ad immobili destinati all'assistenza agli anziani, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della legge provinciale concernente «Ulteriori provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani» (legge provinciale 30 novembre 1974, n. 40) » 35.000.000

Cap. 4319 - categ. X. — Spesa per concorso negli interessi sui prestiti di esercizio a favore delle cooperative di servizio di cui all'art. 4 della legge provinciale concernente «Interventi urgenti per la zootecnia» (legge provinciale 6 settembre 1974, n. 20) . . . . » 100.000.000

Cap. 4356 - categ. X. — Spese per la concessione di contributi in conto interesse ad aziende agricole singole ed associate per iniziative intese a promuovere, sviluppare e consolidare l'economia delle imprese agricole montane (legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1) . . . . » 100.000.000

Cap. 4422 - categ. X. — Ulteriori provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario (leggi provinciali 15 dicembre 1972, n. 28 e 6 dicembre 1974, n. 44) . . . . . . » 500.000.000

Cap. 4442 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi integrativi per il finanziamento di opere che hanno ottenuto i benefici previsti dal regolamento n. 17 di data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea e dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (leggi provinciali 10 settembre 1973, n. 41 e 6 settembre 1974, n. 18) .	L.	300.000.000
Cap. 4446 - categ. X. — Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture di raccolta, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, con la corresponsione di contributi sui mutui integrativi a tasso agevolato di cui all'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (legge provinciale 12 marzo 1974, n. 2) . .	»	30.000.000
Cap. 4465 - categ. X. — Provvedimenti a favore della proprietà coltivatrice (leggi provinciali 10 settembre 1973, n. 49 e 30 novembre 1974, n. 39)	»	110.000.000
Cap. 4923 - categ X. — Spesa per la concessione di contributi per agevolare nuovi insediamenti industriali (leggi provinciali 15 dicembre 1972, n. 25, 12 marzo 1974, n. 3 e 6 settembre 1974, n. 13) .	»	25.000.000
Cap. 5251 - categ. X. — Spese per la concessione di contributi per agevolare la costruzione di magazzini commerciali (leggi provinciali 12 agosto 1972, n. 13 e 13 agosto 1973, n. 24) . .	»	50.000.000
Cap. 5331 - categ. X. — Nuove provvidenze per la concessione di contributi decennali per la costruzione di impianti che realizzano nuove linee funiviarie in servizio pubblico (leggi provinciali 22 gennaio 1973, n. 3 e 24 agosto 1973, n. 31)	»	225.000.000
Cap. 5755 - categ. X. — Spese per provvidenze a favore di comuni e consorzi di comuni per la realizzazione di impianti sportivi (leggi provinciali 31 agosto 1973, n. 39 e 4 gennaio 1975, n. 3)	»	200.000.000
Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	2.250.000.000
Totale variazioni in diminuzione . . .	L.	5.820.200.000

In aumento:

Cap. 50 - categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L.	200.000
Cap. 3577 - categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per l'assegnazione all'I.T.E.A. di somme per la costruzione di abitazioni da destinare alla generalità dei cittadini a più basso reddito	L.	3.503.000.000
Cap. 3595 - categ. X (di nuova istituzione). — Fondo per la concessione di contributi in conto capitale per il risanamento organico di abitazioni	»	600.000.000
Cap. 3620 - categ. X. — Fondo per la concessione di contributi ai singoli ed alle cooperative edilizie per la costruzione di abitazioni (leggi provinciali 20 agosto 1971, n. 10 e 30 dicembre 1972, n. 31)	»	200.000.000
Cap. 3635 - categ. X (di nuova istituzione). — Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni sui mutui assistiti dai contributi di cui all'art. 41 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31	»	1.000.000.000
Cap. 3660 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi all'I.T.E.A. per la costruzione di alloggi a favore di coloro che occupano abitazioni improprie, malsane o fatiscenti da demolire (legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31)	»	2.000.000
Cap. 3670 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi all'I.T.E.A. per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria di aree nonchè per la realizzazione delle opere di carattere generale necessarie per allacciare le aree stesse ai pubblici servizi (legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31)	»	15.000.000
Cap. 3720 - categ. X. — Fondo per l'assegnazione all'I.T.E.A. di contributi annuali per sopperire agli oneri relativi alla maggiorazione dei costi di costruzione degli alloggi ed alla revisione dei prezzi contrattuali, ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale concernente « Disposizioni in materia di edilizia abitativa » (legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48)	»	500.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L.	5.820.200.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 18 agosto 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(7734)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752590)